

PNRR Investimento Sistema duale
Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4
FAQ

Questo documento sarà **aggiornato costantemente** man mano che Regione riceverà chiarimenti e ulteriori dettagli dall'Unità di Missione PNRR e dalla DG Politiche Attive per il Lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in relazione all'attuazione dell'Investimento duale PNRR.

1. L'alternanza simulata nelle classi prime vale anche per chi ha 15 o più anni? e se uno studente compie 15 anni in corso d'anno?

Nel caso in cui l'allievo **alla data di avvio del percorso** abbia un'età inferiore ai 15 anni, anche laddove compia il quindicesimo anno in corso d'anno formativo, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro può essere erogata anche nel rispetto degli standard dell'alternanza simulata (dal 15% al 25% del monte ore annuale).

L'alternanza rafforzata non può comunque essere erogata ai minori di quindici anni.

2. Per poter usare le risorse Duale e PNRR è assolutamente obbligatorio definire il tirocinio anche per le classi prime? diversamente non sarà riconosciuta l'attività?

Sì, anche nel caso di percorsi triennali/quadriennali, la caratterizzazione duale del percorso è valutata sulla base della singola annualità. Di conseguenza, i **percorsi in duale e PNRR** si considerano tali se nell'anno formativo di riferimento la formazione in contesto lavorativo è erogata nel rispetto delle seguenti percentuali:

- Dal 15% al 25% di ore in alternanza scuola-lavoro simulata su base annuale;
- Dal 30% al 50% di ore in alternanza scuola-lavoro rafforzata su base annuale.

Le percentuali di alternanza possono essere rivolte all'intero gruppo classe (quindi indicate in SIUF in fase di creazione dei percorsi/sezioni) o ad alcuni studenti con la personalizzazione del percorso.

3. Con il duale ordinario si potranno realizzare i percorsi di recupero degli apprendimenti e l'antidispersione?

No.

Per l'anno formativo 2022/2023 i percorsi antidispersione sono interamente finanziati a valere sul PNRR (bando a sportello). I percorsi di recupero degli apprendimenti sono sostituiti dagli interventi integrativi per target fragili, che permettono l'erogazione di servizi finalizzati a favorire il conseguimento dell'esito positivo del percorso (budget operatore).

4. L'apprendistato di primo livello è a sportello e tutto in PNRR?

I percorsi in Apprendistato di primo livello finanziati a valere sul PNRR sono unicamente quelli finalizzati al conseguimento della Qualifica professionale e del Diploma professionale erogati dagli enti di formazione accreditati alla sezione A dell'Albo Regionale. Tutti gli altri percorsi finanziati dall'avviso sono a valere su risorse non PNRR.

Le risorse destinate al finanziamento degli interventi sopra descritti sono assegnate **a sportello** in continuità con le annualità formative precedenti, quindi ricomprendendo tutti i contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1° giugno 2022.

5. Gli allievi di classe prima che fanno riferimento al budget ordinario non duale (a 0 ore di tirocinio) su quale offerta formativa devono essere caricati?

L'offerta formativa è unica per annualità (nel caso dei primi anni la relativa offerta è la 1060).

I percorsi nell'ambito della programmazione del sistema di leFP finanziati con il budget ordinario (no duale, no pnrr) devono **in ogni caso come opzione principale** rispettare le percentuali previste dai nuovi standard per la formazione in contesto lavorativo:

- Dal 15% al 25% di ore in alternanza scuola-lavoro simulata su base annuale;
- Dal 30% al 50% di ore in alternanza scuola-lavoro rafforzata su base annuale.

Nel caso venga scelta l'alternanza rafforzata anche per il primo anno (classi composte da alunni con 15 anni), vanno contattati gli uffici regionali (Angioletti) per lo sblocco della procedura che permetta il caricamento di percorsi con differenti % di alternanza.

6. Gli interventi integrativi - Linea 3 sostituiscono le ore di colloquio di 1o 2o livello e definizione del percorso e le ore di tutoraggio "classico" oppure sono in più a tutti gli effetti?

Gli interventi integrativi a favore dei target fragili sono finalizzati a sostenere e agevolare la frequenza e favorire l'esito positivo del percorso. Tali interventi costituiscono misure ulteriori rispetto agli ordinari percorsi di leFP e vanno ad aggiungersi al monte ore erogato per tali percorsi.

Pertanto, per i PPD si confermano i servizi già riconosciuti negli anni precedenti.

Non sono più previsti, invece, i servizi riconoscibili per la dispersione grave.

7. Come vengono rendicontate le ore per gli interventi integrativi?

È possibile avviare fin da ora gli interventi di supporto agli allievi in situazione di fragilità? È sufficiente redigere un timesheet per la rendicontazione di queste attività?

Gli interventi sono ammissibili a decorrere dal 1° settembre 2022, data in cui convenzionalmente inizia l'anno formativo.

In questo caso si può procedere con un documento su un modello analogo a quelli fino ad ora in uso o dobbiamo attendere specifica modulistica?

Abbiamo chiesto all'Unità di Missione di utilizzare un timesheet mutuato da Garanzia Giovani, che trasmetteremo al più presto.

8. La quota di alternanza (tirocinio) sui percorsi di dispersione (Linea 2) deve essere massimo il 50% o in virtù della personalizzazione può essere superiore?

I Destinatari dei percorsi antidispersione sono alunni dai 15 ai 25 anni, pertanto per gli stessi la formazione in contesto lavorativo è erogata nel rispetto dei seguenti standard:

- Dal 30% al 50% di ore in alternanza scuola-lavoro rafforzata su base annuale.
- La durata minima del percorso è di 500 ore e massima di 990 ore.

Non è possibile derogare a tali limiti percentuali, pertanto la quota di alternanza non può essere superiore al 50%.

9. Cosa si intende per *relevant certification* nell'ambito apprendistato art. 43? Se uno non viene ammesso all'esame o viene licenziato in corso di anno?

Sono considerate *relevant certification* ai fini del PNRR:

- ammissione all'annualità successiva;
- conseguimento della Qualifica professionale, del Diploma professionale o del certificato di specializzazione;
- conseguimento di certificazioni parziali, rilasciate in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005;
- conseguimento dell'attestazione di competenze previsto per le persone con disabilità;

Il conseguimento della **relevant certification** è la condizione per l'ottenimento dell'esito positivo del percorso per tutte le misure previste all'interno del finanziamento PNRR Sistema Duale, e permette:

- il finanziamento del contributo a risultato;
- il conteggio del percorso ai fini del conseguimento del target.

In caso di licenziamento, l'allievo può comunque conseguire la *relevant certification*, proseguendo la formazione in un percorso di leFP non in apprendistato.

10. A.f. 2023/24: sono previsti stanziamenti di doti incrementali di duale potenziato per gli Enti che avranno saturato il proprio budget e aumentato il numero di iscritti nelle classi di I e IV anno rispetto all'a.f. precedente? È importante saperlo già dal mese di ottobre 2022, nel quadro dell'orientamento alle famiglie.

Per l'anno formativo 2022/2023 non è previsto uno stanziamento dedicato appositamente alle doti incrementali di I e IV anno. Tuttavia, nell'ambito dell'avviso a valere sul PNRR è dedicata una quota per il finanziamento a sportello, previa ammissibilità tecnica, delle doti per nuovi iscritti non coperte dal budget operatore PNRR.

Per l'a.f. 2023/2024 le indicazioni verranno date con le relative DGR di programmazione (leFP ordinamentale e PNRR).

11. Nell'ottica del raggiungimento del target, nei prossimi anni saranno previsti finanziamenti aggiuntivi a fronte dell'apertura di nuove sedi e/o della proposta di nuovi percorsi da parte di operatori già accreditati in sez. A?

Per l'a.f. 2023/2024 le indicazioni verranno date con le relative DGR di programmazione (leFP ordinamentale e PNRR).

12. Secondo la Delibera 6599 del 30 giugno 2022 il budget delle doti duali per l'anno 2022-2023 è pari a quello dell'anno precedente 2021-22, più una quota pari all'importo ammesso con D.D.U.O. del 7 giugno 2022, n. 7929 "Budget incrementale per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro nelle classi I e IV dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) a.f. 2021/2022. Ma nel DDUO n.12779 del 09/09/2022, nel calcolo del budget totale delle doti duali previsto per il 2022-23, non viene inclusa la quota ammessa relativa alle classi IV con DDUO 7929 del 7 giugno, ma solo la quota ammessa per le classi I in contrasto con quanto definito nel DDUO 7929. Quali sono i motivi di questa riduzione di budget? Ci saranno degli investimenti integrativi per i IV anni?

Il budget è stato definito in coerenza con quanto fatto negli anni scorsi.

In particolare, per i quarti anni è stato valutato che gli stessi potessero trovare copertura nell'ambito delle risorse PNRR (budget operatore + distribuzione della quota residuale, che potrà essere incrementata utilizzando economia o nuove risorse).

13. La data del 15 ottobre per il monitoraggio vale anche per a.f. 2022-23?

Gli oneri legati al monitoraggio della misura di attuazione del PNRR sono ancora in fase di definizione. Regione informerà gli enti di formazione tempestivamente laddove siano necessarie informazioni specifiche per la scadenza relativa al 15 ottobre.

14. È possibile chiudere su SIUF i primi anni 21-22 pur non avendo ancora rendicontato le doti incrementalì su BOL?

SI

15. Si potranno ancora, per il 1° e 2° anno, utilizzare le risorse ordinamentali in modo ordinario, e cioè secondo quanto previsto dal 12550/2013 (con percentuali al 2° anno minori del 30% e senza alternanza al 1° anno)?

Con l'approvazione del Piano Nazionale Nuove Competenze sono stati approvati nuovi standard che verranno recepiti anche a livello di indicazioni regionali.

16. Per il raggiungimento del target vengono considerati soltanto i nuovi iscritti o anche gli iscritti non dotati negli anni precedenti?

I percorsi individuali aggiuntivi finanziati dal PNRR sono "Tutti i nuovi ingressi al primo anno e al quarto anno, i nuovi ingressi nelle annualità successive, nonché, per tutte le annualità, gli inserimenti di giovani per cui i soggetti erogatori non abbiano ottenuto un contributo (dote) leFP per i servizi di formazione nell'anno formativo precedente".

In particolare, non saranno oggetto di finanziamento a valere sul PNRR i percorsi erogati nei confronti di giovani che nell'anno formativo 2021/2022 hanno ottenuto una dote presso l'ente che richiede la dote nell'anno formativo 2022/2023.

17. Rispetto all'art 43 ci sarà una modifica rispetto al rapporto tra formazione esterna e interna?

Gli standard formativi di riferimento dell'apprendistato di Primo livello restano invariati rispetto alle annualità precedenti. Il rapporto tra formazione esterna e interna è regolato dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015.

18. Quale sarà la tempistica di erogazione dei fondi PNRR?

L'erogazione avviene a seguito istruttoria volta a verificare il raggiungimento del risultato (esito positivo del percorso a seguito dell'emissione di una *relevant certification*).

Non è prevista l'erogazione di un'anticipazione.